

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2005

### che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per i movimenti interni di animali

[notificata con il numero C(2005) 544]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/216/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

- (3) È quindi opportuno stabilire norme che prevedano deroghe al divieto di uscita per gli animali nelle parti interessate delle zone soggette a restrizioni durante i periodi in cui è provata l'assenza di circolazione virale o di vettori.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (4) Quando, a partire dalla cessazione dell'attività del vettore, è trascorso un periodo più lungo del periodo di sieroconversione, gli animali sieronegativi possono essere trasferiti con un livello di rischio accettabile dalle zone soggette a restrizioni, poiché non possono essere o divenire infetti. Gli animali sieropositivi ma virologicamente negativi (PCR negativi) possono essere anch'essi trasferiti, poiché non sono e non possono divenire viremici.

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 12,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2003/828/CE della Commissione, del 25 novembre 2003, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini<sup>(2)</sup>, è stata adottata alla luce della situazione esistente nelle regioni della Comunità colpite da tale malattia. Tale decisione delimita zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») corrispondenti a situazioni epidemiologiche specifiche e stabilisce le condizioni alle quali possono essere concesse deroghe al divieto di uscita, previsto dalla direttiva 2000/75/CE per taluni movimenti di animali, del loro sperma, dei loro ovuli ed embrioni, in uscita da tali zone o in transito nelle stesse.

(2) In alcune parti delle regioni comunitarie colpite da febbre catarrale degli ovini, le condizioni invernali hanno determinato una cessazione dell'attività del vettore e dunque della circolazione del virus della malattia.

- (5) Gli animali nati successivamente alla cessazione dell'attività del vettore non possono essere infetti e possono pertanto essere trasferiti senza rischi dalla zona soggetta a restrizioni in assenza di attività del vettore.

- (6) Poiché la tracciabilità dei movimenti di questi animali deve essere soggetta a rigidi controlli, tali movimenti devono limitarsi a movimenti interni verso aziende registrate dall'autorità competente dell'azienda di destinazione.

- (7) Tali movimenti devono inoltre cessare non appena il vettore ricominci ad essere attivo in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni considerate.

- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

<sup>(1)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

<sup>(2)</sup> GU L 311 del 27.11.2003, pag. 41. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/138/CE (GU L 47 del 18.2.2005, pag. 38).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 3 della decisione 2003/828/CE è modificato come segue:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo il paragrafo 3 *bis*, le spedizioni interne di animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni, a partire da una zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato I, beneficiano della deroga al divieto di uscita soltanto se gli animali, il loro sperma, i loro ovuli e i loro embrioni soddisfano le condizioni stabilite all'allegato II oppure se, nel caso della Francia, dell'Italia, del Portogallo e della Spagna, rispettano le disposizioni del paragrafo 2 ovvero, nel caso della Grecia, le disposizioni del paragrafo 3.»

b) Dopo il paragrafo 3, è aggiunto il seguente paragrafo 3 *bis*:

«3 *bis*. Quando in un'area epidemiologicamente rilevante delle zone soggette a restrizioni di cui all'allegato I sono trascorsi più di 40 giorni dalla data in cui il vettore ha cessato di essere attivo, l'autorità competente può concedere deroghe al divieto di uscita per le spedizioni interne dei seguenti animali:

a) animali destinati ad aziende registrate a tale scopo dall'autorità competente dell'azienda di destinazione e che possono essere trasferiti dalle suddette aziende verso un macello;

b) animali sierologicamente negativi (ELISA o AGID) o sierologicamente negativi ma virologicamente negativi (PCR); oppure

c) animali nati successivamente alla data di cessazione dell'attività del vettore.

L'autorità competente autorizza le deroghe di cui al presente paragrafo solo durante il periodo di cessazione dell'attività del vettore.

Qualora, sulla base del programma di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/75/CE, venga individuata una ripresa dell'attività del vettore nella zona soggetta a restrizioni interessata, l'autorità competente provvede affinché le suddette deroghe cessino di essere applicabili.»

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 19 marzo 2005.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2005.

*Per la Commissione*

Markos KYPRIANOU

*Membro della Commissione*